

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

n. 45

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 23 dicembre 2023 all'11 gennaio 2024)

### INDICE

CATALDI ed altri: sulle procedure per accedere alla composizione delle crisi da sovraindebitamento (4-00846) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 707	00603) (risp. MUSUMECI, <i>ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i> )	711
DE CRISTOFARO: sull'espletamento delle prove orali del concorso per il reclutamento del personale docente di danza contemporanea (4-00501) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i> )	709	DE ROSA: sulla vendita di armi ad una società svizzera da parte di Agenzia industrie difesa (4-00668) (risp. CROSETTO, <i>ministro della difesa</i> )	717
DE POLI: sui danni provocati dagli eventi alluvionali dell'estate 2023 in Veneto (4-		SBROLLINI: sui danni provocati dagli eventi alluvionali dell'estate 2023 in Veneto (4-00576) (risp. MUSUMECI, <i>ministro per la protezione civile e le politiche del mare</i> )	713

---

CATALDI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, PIRRO, LOPREIATO, NAVE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crisi da sovraindebitamento è data dallo squilibrio tra gli obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali;

con la legge n. 3 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Tale normativa prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo al tribunale e ad un ente indipendente e imparziale che deve attestare la proposta del debitore agevolando il lavoro del giudice cui viene assegnata la procedura;

considerato che:

gli albi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche sono allo stato mantenuti con metodologie antiquate, basate su sistemi cartacei;

questo approccio obsoleto non solo è in netto contrasto con l'attuale tendenza alla digitalizzazione ma sta anche creando un "collo di bottiglia" significativo nelle iscrizioni di nuovi organismi e gestori, in un periodo in cui la crisi economica rende queste iscrizioni più frequenti e necessarie di quanto non lo fossero in passato;

la gestione manuale di questi processi, che per quanto risulta agli interroganti è affidata in modo esclusivo a un solo funzionario, sta diventando insostenibile, causando ritardi che hanno un impatto diretto sulle imprese in difficoltà, le quali necessitano di una risoluzione rapida e efficiente delle loro crisi di sovraindebitamento;

la situazione è destinata a peggiorare a seguito dell'implementazione del dettato della legge n. 134 del 2021, detta "riforma Cartabia", che prevede l'introduzione di nuovi registri penali e amministrativi, aumentando ulteriormente il carico di lavoro su un sistema già al limite,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per modernizzare e digitalizzare i registri degli organismi di sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche, in modo da allinearli agli *standard* europei e alle aspettative di efficienza che caratterizzano i tempi moderni;

se sia prevista una strategia per aumentare il personale addetto a queste procedure, al fine di gestire l'incremento previsto del volume di lavoro e prevenire il rischio di un collasso del sistema;

quali iniziative intenda assumere per affrontare l'aumento dei costi procedurali e garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative.

(4-00846)

(15 novembre 2023)

RISPOSTA. - Deve essere posto in risalto che il decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014, "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificato dal decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221", se da un lato prevede che "il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati del registro" (articolo 3, comma 4) e che "la gestione del registro deve avvenire con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento" (comma 5), dall'altro lato stabilisce che "la domanda è sottoscritta e trasmessa unitamente agli allegati. La sottoscrizione può essere apposta anche mediante firma digitale e la trasmissione può avere luogo anche a mezzo posta elettronica certificata" (comma 2). Il decreto ministeriale non contempla alcun contributo di iscrizione al registro.

In relazione poi al registro dei gestori delle vendite telematiche, questo è disciplinato dal decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2015, il quale stabilisce che "i dati del registro e le relative annotazioni sono continuamente aggiornati in conformità alle previsioni del presente regolamento. La gestione del registro ha luogo con modalità informatiche che assicurino la possibilità di una rapida elaborazione dei dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento. A cura del responsabile è formato un elenco dei gestori della vendita telematica iscritti nel registro contenente i dati identificativi degli stessi e i Distretti di Corte di Appello per i quali sono iscritti. L'elenco di cui al periodo precedente non comprende i gestori della vendita telematica sospesi dal registro a norma dell'articolo 8. L'elenco è pubblicato sul portale dei ser-

vizi telematici del Ministero" (articolo 3, commi 3, 4 e 5). L'articolo 5 dispone che "la domanda è sottoscritta con firma digitale. È trasmessa, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata" (comma 2). Deve essere segnalato che il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione ha già implementato il sistema di autenticazione previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la presentazione della domanda di iscrizione in forma telematica. Il citato decreto ministeriale n. 32 del 2015 non contempla alcun contributo di iscrizione al registro.

Tanto premesso, considerato che la disciplina normativa di riferimento non impone una totale informatizzazione dei due menzionati registri, essendo per entrambi prevista la possibilità che gli interessati presentino le domande di iscrizione, sottoscritte anche digitalmente a mezzo di posta elettronica certificata, senza pertanto che sussista l'obbligo per l'amministrazione di dotarsi di un apposito applicativo informatico di gestione e definizione delle domande, deve essere rilevato che, allo stato, l'ufficio II della Direzione generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia,

deputato alla tenuta dei due registri, in assenza di appositi programmi informatici idonei all'aggiornamento automatico dei dati, detiene gli stessi in modalità cartacea, salvi la pubblicazione e l'aggiornamento manuale su apposita pagina ad accesso pubblico del sito *web* del Ministero. Venendo, infine, al personale addetto alla tenuta dei due registri, va sottolineato che al momento essi sono gestiti da un unico funzionario, in attesa dell'assegnazione di nuove unità di personale.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(8 gennaio 2024)

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* -  
Premesso che:

con decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 del Ministero dell'istruzione è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, tra cui anche per la classe di concorso "A058, tecniche della danza contemporanea";

la prova scritta per la citata classe di concorso si è svolta in data 11 aprile 2022 e ad oggi non è stata comunicata alcuna data per l'espletamento della prova orale e pratica per il completamento della procedura concorsuale;

considerato che questo ritardo ha già comportato il mancato inserimento in prima fascia per i partecipanti al concorso, l'eventuale immissione in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023, il venir meno di disponibilità di posti di cattedra vacanti, nel frattempo occupati da coloro che sono inseriti nella graduatoria del concorso straordinario diventata a scorrimento nel luglio 2021,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno intervenire con tempestivi ed adeguati provvedimenti al fine di ristabilire la serenità nello svolgimento del concorso e nella legittimità delle procedure poste in essere, con la nomina della commissione esaminatrice per garantire ai partecipanti al concorso l'immissione in ruolo nel prossimo anno scolastico.

(4-00501)

(5 giugno 2023)

RISPOSTA. - Si evidenzia, preliminarmente, che il decreto dipartimentale n. 499 del 2020, come modificato e integrato dal decreto dipartimentale n. 23 del 2022, ha disciplinato, a livello nazionale ma su base regionale, la procedura concorsuale ordinaria per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Pertanto, la gestione della procedura è di competenza degli uffici scolastici regionali responsabili, individuati dall'allegato 2 al decreto dipartimentale n. 649 del 2020. Nella fattispecie, il bando di concorso individua quale responsabile della procedura concorsuale per la classe A058 l'ufficio scolastico regionale per il Lazio.

Per quanto riguarda la nomina delle commissioni giudicatrici, per la classe di concorso di interesse, l'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale n. 326 del 2021 prevede che i presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra i dirigenti scolastici degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori dell'accademia nazionale di danza. I membri della commissione, invece, sono individuati tra i docenti delle accademie di danza presso le fondazioni lirico-sinfoniche, ossia tra i direttori artistici dei rispettivi corpi di ballo.

Tanto premesso, l'ufficio scolastico regionale per il Lazio, responsabile dello svolgimento della procedura, ha dato atto che, con determina del direttore generale n. 2256 del 4 dicembre 2023, è stata costituita la commissione per la classe di concorso A058. L'USR ha comunicato che procederà in tempi brevi a pubblicare i calendari di convocazione alle prove orali. In particolare, per la classe A058 l'espletamento e la conclusione delle prove dovrebbe avvenire entro febbraio 2024, dato il numero esiguo di candidati.

*Il Ministro dell'istruzione e del merito*

VALDITARA

(5 gennaio 2024)

DE POLL. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

nella giornata del 20 luglio 2023 tutto il nordest del Veneto è stato attraversato da una violentissima grandinata associata a forti raffiche di vento e tifoni, che in pochissime ore hanno prodotto una serie di danni ingentissimi a persone, stabili, strade, proprietà, colture, aziende, allevamenti;

il presidente Zaia ha attivato nell'immediatezza le procedure necessarie per la "dichiarazione d'urgenza" per una calamità meteorologica naturale non dissimile dall'alluvione che ha colpito in pochi giorni le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana;

una sequenza di fenomeni temporaleschi associati a tempeste anomale di grandine si sono abbattute in Veneto, in particolare nelle province di Padova, Vicenza e Rovigo, distruggendo *in primis* le coltivazioni delle campagne;

osservato che:

il fenomeno meteorologico è assai noto ai climatologi, che parlano di *downburst*, che irrompe in alta quota e sulle montagne (raffiche di vento che piegano ed abbattano alberi come fucelli), mentre a bassa quota (come nella pianura padano-veneta) si verificano grandinate con chicchi dal diametro fino a 10 centimetri;

sono fenomeni che distruggono o danneggiano ogni bene che incontrano (purtroppo il diametro dei chicchi di grandine dipende dal "carburante convettivo" dei molti giorni di umidità stanziali e persistenti che si trovano nella pianura lombardo-veneta);

si tratta di una “fenomenologia convettiva”, cioè di temporali con vento, grandine, fulmini, e rovesci intensi, che possono susseguirsi nell’arco dell’anno o della stagione primaverile o estiva anche più volte;

ritenuto che:

sono state impegnate ingenti somme per rispondere alle necessità di primo soccorso ed altrettante risorse e costi per lo Stato in capitale umano, moltissimi volontari, cittadini coordinati dai sindaci e dalla protezione civile locale, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine;

i costi finanziari necessari per fronteggiare questi tipi di calamità naturali sono sempre più ingenti e ripetuti e quindi potenzialmente “strutturali” per famiglie ed aziende;

i danni degli eventi meteorologici accaduti nei territori interessati per famiglie, collettività tutta, case, edifici, ponti, strade, aziende industriali e agricole sono di estrema gravità e richiedono interventi assolutamente straordinari per il ripristino, la ricostruzione ed il rilancio delle aree;

il bilancio delle perdite è pesante per il tessuto produttivo veneto, in particolare quello medio-piccolo;

la stima dei danni attualmente ammonta ad almeno 100 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno dichiarare, visto il carattere eccezionale degli eventi avversi ed i danni ingenti prodotti sui territori, lo “stato di emergenza” ai sensi del codice della protezione civile 2 gennaio 2018 e del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, e 7, comma 1, lett. c), al fine di assicurare una risposta celere ed efficace ai problemi generatisi nelle province di Padova, Vicenza, Rovigo, Belluno, Verona, Venezia;

se non intenda riconoscere lo “stato di calamità” per l’agricoltura veneta, al fine di concludere l’*iter* della procedura ed ottenere le misure contributive di sostegno previste;

se non ritenga opportuno attivare il “fondo di solidarietà nazionale” per la ripartizione delle risorse finanziarie alle imprese ed all’agricoltura;

se non voglia prevedere, altresì, una moratoria fiscale assicurando la sospensione dei pagamenti ai cittadini, famiglie ed aziende, che, in condizioni di criticità impreviste, rischiano nel contingente di non poter onorare i propri impegni con l'erario.

(4-00603)

(27 luglio 2023)

**SBROLLINI.** - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella notte tra il 12 ed il 13 luglio 2023, in Veneto sono state registrate oltre 350 chiamate di soccorso ai Vigili del fuoco, in ragione di un fortunale che ha investito Treviso e la Marca, il veneziano, il vicentino ed il veronese;

nel veneziano, in particolare, sono state oltre 150 le chiamate alla sala operativa del 115 per rami, alberi e pali caduti a terra: interessati, in particolare, i comuni di Portogruaro e Fossalta di Portogruaro, dai quali è provenuta la stragrande maggioranza di richieste d'intervento. I pompieri sono usciti anche a Eraclea, San Michele al Tagliamento, Martellago, San Stino di Livenza, Annone veneto, Mirano e Scorzè;

nel trevigiano sono state registrate oltre 140 chiamate di soccorso sempre per segnalazioni dello stesso tipo, le quali risultano concentrate soprattutto a Treviso città, Cimadolmo, Salgareda, Susegana, Arcade;

tra i territori più colpiti c'è senz'altro il vicentino, dove le chiamate sono state circa 60 e dove la grandine, con chicchi di volume fino a 7 centimetri, ha danneggiato vetture, abitazioni e giardini a partire dalla città capoluogo, in particolare nel quartiere di Laghetto, fino all'*hinterland* e ai comuni della fascia pedemontana: segnalazioni sono arrivate, tra gli altri, dai comuni di Costabissara, Caldogno, Monteviale, Dueville, Isola vicentina, Sandrigo e Castelgomberto;

il maltempo ha coinvolto anche il veronese, dove i disagi hanno riguardato soprattutto la zona tra il Garda e la val d'Adige: le raffiche di vento tra i 100 e i 130 chilometri orari hanno danneggiato parecchi arbusti, con i rami finiti sull'asfalto e un albero caduto che ha invaso la tangenziale Affi-Peschiera,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda sostenere la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza promossa dalla Regione Veneto;



quali iniziative intenda promuovere affinché il Governo condivida la richiesta di dichiarazione dello stato di calamità naturale pervenuta dal presidente della Regione Luca Zaia;

quali iniziative intenda adottare per prevenire che eventi atmosferici come quello del 12-13 luglio possano comportare danni di così rilevante entità, soprattutto alla luce delle iniziative adottate in sede europea in relazione alla “*nature restoration law*”.

(4-00576)

(17 luglio 2023)

RISPOSTA.<sup>(\*)</sup> - A partire dalla notte del 13 luglio 2023 la regione Veneto è stata interessata da una serie di eventi atmosferici che hanno riguardato dapprima il territorio orientale e successivamente il territorio montano per poi riversarsi nuovamente sulla fascia pedemontana e sulla pianura centrale. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato, in data 28 agosto 2023, per la durata di 12 mesi, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato la regione provvedendo, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento, ad un primo stanziamento di 8.330.000 euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali, per l'attuazione delle prime misure urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche.

Successivamente, in data 26 settembre 2023, è stata emanata l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 1025, con cui si è disposta la nomina del direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - Veneto agricoltura quale commissario delegato per fronteggiare l'emergenza. Il commissario delegato ha trasmesso un piano di interventi urgenti in data 3 novembre 2023, comprensivo di 371 interventi e misure per l'importo complessivo di 8.330.000 euro, corrispondente allo stanziamento di cui alla sopra indicata delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. All'esito dell'istruttoria svolta sono risultati ammissibili 174 interventi per un importo complessivo di 4.935.705,33 euro e conseguentemente il Dipartimento della protezione civile ha proceduto in data 16 novembre alla corrispondente approvazione parziale del piano. Con riferimento, invece, agli ulteriori interventi indicati nel piano proposto dal Commissario delegato, si rappresenta che 84 interventi (per l'importo di 822.001,01 euro) sono risultati non ammissibili e per altri 113 interventi (per l'importo di 2.572.293,66 euro) sono stati richiesti, con la medesima nota, i necessari chiarimenti, all'esito dei quali si potrà procedere alla programmazione della quota di risorse residua.

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Con la medesima ordinanza n. 1025 sono stati disciplinati il contributo di autonoma sistemazione, la ricognizione delle prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi, la gestione dei materiali di risulta, l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile, nonché la copertura finanziaria per gli interventi, autorizzando l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

Particolare rilievo riveste, inoltre, la previsione volta a qualificare gli eventi calamitosi come costituenti causa di forza maggiore, in ragione del grave disagio socio-economico derivato. Conseguentemente, è riconosciuto ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Con riferimento alle iniziative per prevenire eventi di questo tipo, si osserva che, grazie all'azione sinergica delle strutture nazionali, regionali e locali di protezione civile, le misure non strutturali, quali i sistemi di allertamento, la pianificazione di protezione civile e l'informazione alla popolazione, si sono nel corso degli anni notevolmente sviluppate e si stanno ulteriormente implementando. Relativamente ai sistemi di allertamento la nostra nazione si è dotata dal 2004 di un sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico, che è basato su centri funzionali per la previsione e il monitoraggio dei fenomeni e che si avvale di una fitta e diffusa rete di monitoraggio meteo-idro-pluviometrica e di una rete *radar* meteo nazionale.

In ordine alla pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali, vengono in rilievo le indicazioni metodologiche per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2021 ("Indirizzi di predisposizione dei piani di Protezione Civile"). In tale direttiva (detta "direttiva piani") viene evidenziata, in particolare, l'importanza dell'individuazione e gestione delle criticità (tra cui quelle di natura idraulica e idrogeologica) presenti nel territorio italiano attraverso adeguati scenari di evento e di rischio, sistemi di allertamento e presidi territoriali ai quali fare riferimento per impostare un'efficace pianificazione locale di protezione civile.

In tale ottica, si pongono in linea con le indicazioni contenute nella direttiva piani le attività realizzate con il programma per il supporto al rafforzamento della *governance* in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile, finanziato nell'ambito del PON Governance e capacità

istituzionale 2014-2020, condotto dal Dipartimento della protezione civile. Il programma, che ha riguardato le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, ha portato alla realizzazione di linee guida, procedure e strumenti informatici per la mitigazione, secondo livelli *standard*, dei rischi idrogeologico, idraulico, sismico e vulcanico. I prodotti realizzati sono stati recepiti dalle amministrazioni regionali coinvolte diventando così strumenti d'uso comune nella protezione civile di livello regionale o comunale.

Relativamente all'informazione alla popolazione, riveste particolare importanza la campagna "Io non rischio", iniziativa di comunicazione nazionale volta a promuovere la diffusione delle buone pratiche di protezione civile attraverso l'attività di sensibilizzazione della popolazione finalizzata ad accrescere la consapevolezza sui rischi naturali o causati da attività umane cui si è esposti come individui e comunità onde promuovere azioni e comportamenti per prevenirli o ridurne le conseguenze. La campagna informativa ha riguardato fino ad oggi eventi calamitosi quali i terremoti, le alluvioni, gli incendi boschivi, i maremoti e i fenomeni vulcanici.

Infine, con riferimento allo stanziamento di ulteriori risorse per affrontare le conseguenze degli eventi meteorologici, è attualmente in corso da parte del commissario delegato la ricognizione dei fabbisogni propedeutica alla delibera di stanziamento di ulteriori risorse finanziarie *ex art.* 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Ulteriormente, si segnala l'intervento registratosi anche sul piano normativo a favore dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023. Premesso che il "regolamento ripristini" non appare pertinente in relazione alla prevenzione degli eventi atmosferici descritti e, comunque, è ancora in fase di negoziato a livello europeo nel cosiddetto trilogico (Parlamento, Consiglio e Commissione), occorre fare riferimento allo stanziamento finanziario disposto e regolato dalle previsioni contenute nei commi *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies* dell'articolo 23 del decreto-legge n. 104 del 2023, recante "disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici", introdotte in sede di conversione (avvenuta con la legge n. 136 del 2023).

In particolare, le suddette previsioni dispongono che le risorse del fondo *ex articolo 14-quinquies* del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, siano assegnate ai Comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dovranno essere individuati criteri e modalità di riparto delle somme, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e dei fabbisogni individuati dal commissario delegato e comunicati al Dipar-

timento della protezione civile. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e con l'autorità politica delegata per la protezione civile, dovranno altresì essere stabilite le somme assegnate ai singoli Comuni.

Al riguardo, sono state avviate interlocuzioni tecniche col Ministero dell'interno ai fini della predisposizione, da parte del predetto dicastero, del primo schema di decreto di cui al citato comma 1-ter.

*Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

MUSUMECI

(28 dicembre 2023)

---

DE ROSA. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che si apprende da notizie di stampa che nel 2016 l'Agenzia industrie difesa (AID) avrebbe venduto alla RUAG holding, società svizzera di Stato nel settore degli armamenti, 100 carri armati Leopard 1A5, dismessi dall'Esercito italiano, indicando ai compratori che i 4,5 milioni di euro, quale compenso della cessione, venissero versati su un conto dell'UBAE (Unione delle banche arabe ed europee), istituito a capitale italo-libico ("Domani", 5 settembre 2023);

considerato che:

il caso è divenuto di pubblico dominio grazie a un'inchiesta della Radiotelevisione della Svizzera italiana che riguarda l'intricata e poco trasparente vicenda della vendita dei carri armati mai ritirati dall'acquirente, e tuttora in deposito in un magazzino sito a Villesse (Gorizia);

si tratta di una vicenda che mette in luce la corsa al profitto facile scatenatasi come effetto secondario della guerra ucraina: mezzi corazzati acquistati per 45.000 euro l'uno, rivenduti per 500 euro, passati di mano in mano, e che oggi potrebbero valere circa un milione di euro l'uno, per poi essere inviati in Ucraina. Del caso di stanno occupando anche la magistratura elvetica e quella tedesca;

considerato inoltre che:

l'Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (OPAL) di Brescia e l'osservatorio "The Weapon watch" di Genova evidenziano le criticità e sollevano diversi interrogativi circa la conformità di alcune operazioni compiute dall'AID, ente di diritto pubblico che agisce per conto del Ministero della difesa;

in particolare, non risulta che AID abbia richiesto all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alcuna autorizzazione all'esportazione di quei carri armati, autorizzazione necessaria ai sensi della legge n. 185 del 1990: una mancanza che risulterebbe dalle relazioni al Parlamento sulle operazioni autorizzate per il trasferimento dei materiali di armamento, dal 2013 (anno di iscrizione di AID al registro nazionale delle imprese) al 2022, ultima relazione pubblicata;

ai sensi della legge n. 185, l'autorizzazione andava richiesta considerato che il contratto AID-RUAG riguardava materiale militare, come conferma il fatto che il contratto AID-RUAG si componesse di 4.760 voci, tra cui decine di migliaia di pezzi di ricambio, dettagliati in 131 pagine di allegati. Inoltre l'azienda acquirente aveva manifestato l'intenzione di ricondizionare i carri armati, che erano stati scelti nella versione più recente tra quelli dismessi dall'Esercito italiano, per rivenderli all'esercito brasiliano, affare poi non andato in porto ma che avrebbe dovuto essere specificato come destinazione finale del contratto;

in ogni caso l'intenzione del compratore di rendere efficaci i mezzi acquistati è stata resa manifesta dal loro invio dal parco dei mezzi cingolati e corazzati dismessi di Lenta (Vercelli) al deposito nei pressi dell'azienda Goriziane group di Villesse, specializzata nel ricondizionamento e manutenzione dei veicoli corazzati militari;

l'autorizzazione era obbligatoria anche per la presenza di un ingente quantitativo di pezzi di ricambio, come specificato dall'art. 11, comma 2, della legge, specifico per i Paesi non aderenti all'Unione europea, com'è il caso della Confederazione elvetica;

in casi analoghi AID ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione al Ministero degli affari esteri attraverso l'apposito ufficio UAMA, ad esempio nella vendita alla Grecia di quasi 7 milioni di pezzi di ricambio per Leopard 1A5, nel 2018;

considerato infine che:

AID ha indicato all'acquirente di pagare in quattro rate presso la banca UBAE il cui azionista di maggioranza è la Libyan foreign bank, l'ex cassaforte *offshore* di Gheddafi (tanto da essere stata colpita dalle sanzioni ONU contro il colonnello), ora destinataria dei proventi petroliferi libici, che annovera tra gli azionisti di minoranza anche nomi di importanti imprese italiane, tra cui Unicredit, ENI, Intesa Sanpaolo e Telecom Italia;

OPAL aveva già segnalato questa anomalia in un precedente rapporto pubblicato nel 2020, in cui si riferiva l'utilizzo della banca libica in operazioni di AID sull'estero assai poco lineari. Allora come oggi, non c'è

alcuna attinenza tra la specializzazione di banca UBAE nel favorire gli scambi con il Nordafrica e il mondo arabo e il caso del contratto RUAG, società con sede a Berna e al 100 per cento controllata dallo Stato svizzero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

quali siano le modalità e i criteri adottati dall'Agenzia industrie difesa nella vendita dei carri armati e dei materiali militari dismessi e se l'operazione si sia svolta nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti;

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa, in particolare che AID non avrebbe richiesto all'UAMA alcuna autorizzazione all'esportazione dei carri armati;

se ritenga che la vendita di armi non possa essere considerata un semplice *business* ma debba essere legata alla politica estera, al rispetto dei diritti umani e al ruolo di pace sancito dall'articolo 11 della Costituzione al fine di proteggere la popolazione civile ed attutire gli impatti negativi di un commercio di armi irresponsabile;

quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire una maggiore trasparenza anche attraverso la relazione governativa sull'esportazione di armi e materiali militari che deve essere inviata ogni anno al Parlamento.

(4-00668)

(12 settembre 2023)

RISPOSTA. - In merito alle operazioni di vendita effettuate da parte di Agenzia industrie difesa nei confronti della società svizzera RUAG, si ritiene che sia fondamentale, a fini di chiarezza, ricostruire gli eventi alla luce delle previsioni normative di settore.

Nel febbraio 2016 l'Agenzia è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990, alla conclusione delle trattative contrattuali con l'azienda elvetica RUAG per la vendita di 100 carri armati Leopard 1 A5 e 3 milioni di parti di ricambio, per un valore complessivo di 7 milioni di euro. Al riguardo, appare necessario ricordare come le autorizzazioni alla conclusione delle trattative contrattuali, di cui al citato articolo, non vengano inserite nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 185: tale norma, infatti, nell'elencare gli elementi che la relazione deve contenere, specifica che essi riguardano le operazioni contrattualmente definite, indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti doganali. Tanto chiarito, non risultano licenze di

esportazione verso la Svizzera rilasciate dall'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) all'Agenzia industrie difesa. Questo, poiché non essendo stati fisicamente esportati i 100 carri armati Leopard (tuttora custoditi in deposito a Gorizia) una licenza di esportazione ai sensi della legge n. 185 non è, allo stato, dovuta.

Quanto alla fornitura di servizi e ricambi su carri armati Leopard 1 A5 da parte della società Goriziane group alla RUAG, si rappresenta che tra il 2017 e il 2018 l'UAMA ha rilasciato alla Goriziane group cinque autorizzazioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 185 del 1990, per un valore complessivo di poco inferiore a 13 milioni di euro. Tali autorizzazioni sono regolarmente riportate nella relazione al Parlamento.

Da quanto precede, si rileva che Agenzia industrie difesa ha correttamente chiesto ed ottenuto dall'UAMA l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto di vendita nel rispetto delle norme in vigore; lo stesso vale per la società Goriziane group, che ha fornito servizi e ricambi alla RUAG dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni.

Si ritiene che tali elementi di informazione, valutati anche alla luce delle disposizioni normative poc'anzi menzionate, facciano emergere come l'operazione sia stata condotta in totale trasparenza e nell'integrale rispetto dei principi che, anche a tutela degli aspetti richiamati, ispirano la normativa recata dalla legge n. 185 del 1990 e conseguentemente governano le attività di esportazione, importazione e transito di materiale d'armamento.

*Il Ministro della difesa*

CROSETTO

(10 gennaio 2024)

---